

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-349 del 25/01/2017
Oggetto	ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE IN COMUNE DI LONGIANO (FC) LOC. PONTE OSPEDALETTO - DITTA: P.F.G. s.r.l. - USO : IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI PRELIEVO PRATICA: FC16A0029
Proposta	n. PDET-AMB-2017-282 del 19/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venticinque GENNAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.



## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

### Unità Gestione Demanio Idrico di Cesena

---

OGGETTO: CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE  
COMUNE DI LONGIANO (FC) LOC. PONTE OSPEDALETTO  
DITTA: P.F.G. s.r.l.  
USO: IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI  
**PRATICA: FC16A0031**

### IL DIRIGENTE

#### VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità",
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”,
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n.26 “Disciplina della Programmazione Energetica Territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (di seguito ARPAE) e che le funzioni regionali in materia di sicurezza idraulica siano esercitate tramite l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito ASTPC),
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione di Giunta Regionale 3 novembre 2008 n.1793 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per I corpi idrici superficiali;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni";

VISTE:

- la domanda assunta al prot. n. PGFC/2016/13962 del 22/09/2016 con la quale la Ditta P.F.G. s.r.l., - P.IVA 01670790409 -, con sede in via Emilia n.444 in Comune di Longiano, a firma del legale rappresentante Paglierani Michela – codice fiscale: PGLMHL74T61H294U -, ha chiesto la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione aree verdi aziendali mediante realizzazione di un nuovo pozzo in località Ponte Ospedaletto del Comune di Longiano (FC);
- la documentazione presentata a corredo della domanda da cui risulta che:
  1. il prelievo avverrà mediante un pozzo avente una profondità di m. 15 dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari a 1,1 Kw e portata massima e media di 1,67 l/s;
  2. la quantità d'acqua richiesta è pari a mc/annui 60 circa;
  3. non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO che la ditta ha versato, in data 16/09/2016 l'importo pari ad € 98,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- le opere di prelievo saranno ubicate in Comune di Longiano (FC) località Ponte Ospedaletto su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 9 mappale n. 1051;
- la quantità d'acqua necessaria per l'uso irrigazione aree verdi aziendali, è pari a circa mc/annui 60;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

CONSIDERATO che il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione semplificata di cui all'art. 36 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

PRESO ATTO della nota 473/2016 del 09/11/2016 assunta a protocollo col n. PGFC/2016/16502 con la quale l'Autorità di Bacino Fiumi Romagnoli giudica il prelievo ammissibile;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del RR 41/2001 ad uso irrigazione aree verdi aziendali;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso igienico ed assimilati di cui alla lett. f) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n. 65/2015 e smi;

Su proposta della Posizione Organizzativa Gestione Tecnico-Amministrativa delle Aree del Demanio Idrico e delle Risorse Idriche e Responsabile del Procedimento Dott.ssa Geol. Rossella Francia, dell'Unità Operativa del Demanio Idrico sede di Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Forlì-Cesena;

#### D E T E R M I N A

- 1) per le motivazioni esposte in premessa:
- 2) di rilasciare alla Ditta P.F.G. s.r.l., - P.IVA 01670790409 - la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea, mediante la perforazione di nuovo pozzo avente profondità di 15 m e diametro di 110 mm, in comune di Longiano (FC) località Ponte Ospedaletti da destinarsi ad uso irrigazione aree verdi aziendali fatti salvi i diritti dei terzi;
- 3) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 1,67 e un volume complessivo annuo di circa mc. 60 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;
- 4) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2021**;
- 5) di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- 6) che il canone per l'anno in corso, risulta pari a € 161,16 e dovrà essere versato anticipatamente, all'atto del ritiro del presente provvedimento per il riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione;
- 7) Gli importi per le annualità successive saranno aggiornati o rideterminati con le modalità prescritte dalla LR 2/2015, sarà cura del concessionario prendere visione del sito [www.arpae.it](http://www.arpae.it) o contattare il PID (al numero telefonico 051 5281268 dal lunedì al venerdì) per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2017
- 8) che il canone per le successive annualità dovrà essere corrisposto entro il 31 marzo dell'anno di riferimento alla Regione Emilia-Romagna;
- 9) in caso di mancato tempestivo pagamento questa Amministrazione sarà tenuta a procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute per l'utilizzazione di acqua pubblica, degli eventuali costi di rimessione in pristino e relative spese, secondo quanto prescritto dall'art. 51 della legge regionale 22/12/2009, n. 24;
- 10) di fissare in € **250,00** l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
- 11) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- 12) di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

- 13) di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario;
- 14) di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introiettati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
- 15) che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta notifica del presente atto;
- 16) di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- 17) di notificare tramite PEC il presente atto alla Ditta P.F.G. s.r.l. all'indirizzo [pfg@cert.cna.it](mailto:pfg@cert.cna.it);
- 18) che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

**Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)\***

*\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*



**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**  
**Unità Gestione Demanio Idrico di Cesena**

---

**DISCIPLINARE**

**contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione aree verdi aziendali con procedura semplificata, richiesta dalla Ditta P.F.G. s.r.l., - P.IVA 01670790409 - - Pratica n. FC16A0031.**

**ART. 1**

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua sotterranea avverrà mediante perforazione di nuovo pozzo, ubicato in comune di Longiano (FC) località Ospedaletto, distinto nel NCT di detto Comune al foglio n.9 mapp. n.1051, con le seguenti caratteristiche:

- diametro mm 110
- profondità m 15
- tubo di mandata diametro mm. 95
- portata della pompa l/s 1,67
- potenza della pompa Kw 1,1.
- coordinate geografiche: UTM\*32: X= 768.889; Y= 888.452,

La risorsa derivata sarà utilizzata per irrigare l'area verde aziendale di circa ha 2,162 con irrigazione a pioggia.

**ART. 2**

**MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- portata massima complessiva di prelievo l/s 1,67
- volume annuo complessivo prelevato circa mc 60.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

**ART. 3**

**OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,

- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

#### **ART. 4**

##### **DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2021**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

#### **ART. 5**

##### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

#### **ART. 6**

##### **DEPOSITO CAUZIONALE**

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

#### **ART. 7**

#### **RINNOVO**

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2021**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

#### **ART. 8**

#### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**